

ARTICOLO 6 – BIS RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta sempreché la violazione non sia già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di **trenta giorni dalla data della sua commissione**;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore**;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) a un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro due anni dall'omissione o dall'errore**;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre due anni dall'omissione o dall'errore**;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a **novanta giorni**.

1 bis. **Le fattispecie di cui alla lettera b), b-bis e b-ter devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento d'imposta laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.**

2. **Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.**

3. Il contribuente che intende avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, deve:

a) darne formale comunicazione all'ufficio tributi, mediante presentazione di documentazione dalla quale si evincono i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato, e allegare copia della quietanza di versamento;

b) nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione ovvero di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, il perfezionamento della regolarizzazione richiede, oltre a quanto previsto dal comma precedente, la presentazione nei medesimi termini della dichiarazione o dichiarazione integrativa che sanino le irregolarità oggetto del ravvedimento.

4. Di applicare le disposizioni regolamentari dell' articolo 6 - BIS RAVVEDIMENTO dal 1° gennaio 2018.